



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi il 27 novembre 1987, lamenta di aver ricevuto un rimborso di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro dei titoli. In particolare, evidenzia che sui buoni in questione erano stati apposti due timbri, uno recante la dicitura della serie P, l'altro della serie Q, di talché, non essendo possibile comprendere quali fossero i tassi applicabili, l'intermediario avrebbe dovuto riconoscere quello più alto indicato sui titoli.

In questa prospettiva, il ricorrente chiede il rimborso dei buoni secondo le condizioni riportate su ciascun titolo, in ragione del rispetto del vincolo contrattuale e del principio di buona fede.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che i buoni fruttiferi in questione appartengono alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che i titoli sono stati aggiornati con le indicazioni, sul fronte della dicitura Q/P, sul retro delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi, stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul retro dei titoli dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo



sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l'indicazione del nuovo tasso d'interesse applicabile. Aggiunge, poi, che il ricorrente non poteva non conoscere la serie dei buoni sottoscritti, atteso che i timbri modificativi erano stati apposti al momento del rilascio dei titoli; e che sarebbe *irragionevole* che la stampigliatura sui titoli non coinvolga anche i tassi d'interesse applicabili. Richiama in proposito la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU., a mente della quale *“secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

In sede di repliche, il ricorrente, insistendo per l'accoglimento della propria pretesa, richiama alcune decisioni dell'Arbitro bancario e finanziario, a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'intermediario.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo della degli interessi, con riferimento a due buoni fruttiferi, appartenenti alla serie Q/P. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo, effettuato dall'intermediario, del rendimento dei titoli relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che i titoli riportano, sul fronte, la serie P e un timbro indicante la diversa serie Q/P, mentre sul retro residuano, per il periodo dal 21° al 30° anno, le indicazioni degli importi lordi dovuti in applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “P”, essendo i nuovi timbri stati apposti solo in corrispondenza del periodo relativo alle prime due decadi.

Va rammentato che il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, all'art. 5, ha previsto che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Premesso quanto sopra, il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la mancata indicazione sul retro dei titoli della modifica dei tassi importa l'applicazione delle condizioni di rimborso originarie (fra le più recenti, decisioni n. 8831/2020; e n. 8141/2020). In particolare, il Collegio evidenzia che l'operato dell'intermediario è da ritenersi legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In questa prospettiva, il Collegio reputa che, mentre in ordine al primo ventennio, la liquidazione operata dall'intermediario sia corretta, atteso che con riferimento a detto periodo sul retro dei titoli risultano apposti i timbri con i nuovi tassi di rendimento, a conclusioni diverse debba giungere con riferimento ai rendimenti relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

A tal proposito, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, a parere del quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell'investimento*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro dei buoni.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il tutto oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI